

SUNTO DELLE NORME CHE REGOLANO L'ACQUISTO, LA CUSTODIA ED IL TRASPORTO DELLE ARMI DA FUOCO E DELLE MUNIZIONI:

Acquisto di armi

Ogni cittadino sano di mente, che non sia pregiudicato o malfamato o obietto di coscienza ha diritto di acquistare armi. Chi è munito di una qualsiasi licenza di porto d'armi ha già dimostrato all'autorità di essere sano di mente ed onesto e quindi può acquistare armi e munizioni di ogni genere, nei limiti consentiti. Chi ha licenza di porto di fucile può acquistare armi corte, e viceversa. Per le munizioni si veda apposita voce. I limiti per la detenzione di armi sono:

- Armi da caccia, senza nessun limite;
- Armi sportive, 6 pezzi;
- Armi comuni in genere, 3 pezzi;
- Armi antiche, 8 pezzi.

Entro tali limiti si possono detenere più esemplari dello stesso modello di arma. **Chi non ha una licenza di porto d'armi** deve invece richiedere apposito **nulla osta** per ogni operazione di acquisto di una o più armi. Va richiesto alla questura indicando i motivi e il tipo di armi che si intendono acquistare; la questura può richiedere un certificato di sanità mentale rilasciato dal medico di famiglia o, a discrezione del questore, dalla ASL. In alcune questure si richiede, a chi non ha fatto il militare, il certificato di capacità al maneggio delle armi rilasciato dal TSN. Il nulla osta è gratuito e vale trenta giorni per tutto il territorio italiano. Esso autorizza a trasportare le armi acquistate fino al luogo di detenzione. Per recenti disposizioni del Min. Finanze è stato reintrodotta il bollo sulla domanda di rilascio e sul nulla osta. Gli **obiettori** al servizio militare possono acquistare liberamente armi liberalizzate e possono ottenere nulla osta solo per acquisto di armi ad aria compressa con più di 7,5 J o di repliche di armi ad avancarica a più colpi. Possono ottenere licenze di trasporto per esse. Possono ovviamente usare le armi liberalizzate e quindi ottenere il nulla osta per acquisto di polvere nera. Essi hanno diritto di ottenere dal TSN certificato di abilitazione al tiro per le armi loro consentite. Se hanno rinunciato allo status di obietto riacquistano i diritti di ogni altro cittadino. I **cittadini comunitari** non residenti in Italia devono esibire alla questura il nulla osta del proprio paese. In teoria anche un cittadino extracomunitario può ottenere licenze di PS, ma spesso si richiede reciprocità di trattamento e gli può essere difficile dimostrare i requisiti personali. **La legge prevede che il prefetto può vietare la detenzione di armi a chi potrebbe abusarne.**

Denuncia e custodia di armi

Chi è in possesso di armi o loro parti essenziali (esclusi i caricatori, Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n. 204) deve denunciarle entro (72 ore, DL 26 ottobre 2010, n. 204). La detenzione di armi non richiede il possesso di licenze di porto. La denuncia viene fatta in duplice copia e in carta libera, indicando i dati indicativi delle armi e il luogo di loro custodia. La denuncia viene presentata alla Questura o Commissariato del comune di custodia; se mancano, ai Carabinieri. Essi timbrano l'originale per ricevuta e trattengono la copia. La denuncia può essere fatta anche per raccomandata con ricevuta di ritorno o con mezzi telematici, in particolare con il fax (si veda modulo di denuncia nel sito Polizia di Stato). Si consiglia di inviare la denuncia senza busta, in modo che sia timbrata sul retro. La denuncia deve contenere anche l'elenco delle armi già denunciate, specialmente se ad altra autorità. Le munizioni possono essere denunciate assieme alle armi o separatamente. Le munizioni possono anche essere non pertinenti alle armi denunciate. Anche la detenzione temporanea di armi ricevute in comodato va denunciata da parte di chi le riceve se supera le 72 ore; non va denunciato il prestito fatto in viaggio, durante una partita di caccia o un turno di gare. Le armi possono essere detenute e denunciate in luoghi diversi dalla residenza ed anche in più luoghi diversi (casa di abitazione, ufficio, negozio, cassetta di sicurezza in banca, seconda abitazione). Unica cosa da tener presente è che il luogo in cui si trovano dia sufficienti garanzie di adeguata custodia. Nel luogo di denuncia le armi possono essere detenute cariche e pronte all'uso, perché sono destinate anche alla difesa abitativa; non è necessario conservarle smontate o chiuse in cassaforte. Importa solo che esse siano al sicuro da furti quando nessuno è in casa e che non le usino chi non ne ha diritto. Una casa con finestre non accessibili e con robusta porta e serrature è un luogo idoneo per impedire furti. In una casa di campagna che rimane vuota per parecchi giorni è consigliabile una cassaforte. L'obbligo di custodia non riguarda (o è molto attenuato) le parti di armi; perciò l'arma privata di una parte essenziale richiede minori cautele. Le armi non vanno lasciate all'aperto in auto, incustodita.

Collezione di armi

Chi intende detenere più di 6 armi sportive o più di 3 armi comuni non da caccia deve munirsi preventivamente di licenza di collezione; questa ha essenzialmente lo scopo di accertare che siano adottate misure di custodia adeguate al numero e tipo delle armi. La licenza si richiede al questore (unendo due bolli) ed è gratuita e permanente. Non è richiesta la capacità tecnica né la idoneità fisica. Si può richiedere la licenza anche se non si intende detenere armi fuori collezione ed anche per una sola arma. Nulla vieta che nella richiesta iniziale si indichi il numero presumibile delle armi che si intendono collezionare in futuro e indicare misure di custodia già adeguate al numero finale, così rendendo automatico l'inserimento dei successivi acquisti. Ottenuta la licenza si può procedere ai successivi acquisti chiedendo ogni volta l'inserimento dell'arma o delle armi nella licenza (due bolli). Alcune questure richiedono la domanda preventiva, prima dell'acquisto; questa è necessaria solo se già si è esaurito il numero di armi fuori collezione. In collezione si può tenere un solo esemplare per ogni modello di arma catalogata; per le armi non catalogate in quanto precedenti al 1979 se ne possono detenere due esemplari con la stessa denominazione e calibro; altri esemplari possono essere detenuti fra quelli fuori collezione (quindi se uno ama solo le Luger può averne cinque). Non possono essere detenute munizioni pertinenti alle armi in collezione; il divieto cade se si hanno armi dello stesso calibro fuori collezione.

Nessuna norma vieta l'uso delle armi in collezione e perciò esse possono essere portate al poligono per tirare e possono essere date in comodato, se sportive; le armi da caccia non vanno in collezione. Però molti questori hanno frainteso la legge e impongono nella licenza il divieto di uso; è prescrizione erronea, ma chi se la ritrova deve osservarla. Chi trasferisce le armi in altro domicilio deve rinnovare preventivamente la licenza.

Porto di armi

Le armi possono uscire dal luogo in cui sono custodite e sue adiacenze solo in mano di persona munita di licenza di trasporto o di porto d'armi. Adiacenze di una abitazione sono i luoghi esterni direttamente collegati ad essa e di uso esclusivo del proprietario (aia, cortile, orto, giardino, atrio, garage, stalle, ecc.) poiché ad essi è logico estendere le esigenze di difesa abitativa. Per ottenere una di queste licenze bisogna non aver commesso reati gravi ed aver fatto il militare oppure avere il certificato di idoneità al maneggio delle armi, dato dal TSN. Il certificato è generico e non ha importanza se sia stato conseguito con armi lunghe o corte. Inoltre occorre produrre il certificato di idoneità psicofisica rilasciato dalla ASL o da medico militare o della polizia. La riabilitazione cancella interamente i vecchi reati. Alcune persone, salvo gli obiettori, possono portare armi senza licenza: prefetti, ufficiali di PS, magistrati ordinari, giudici di pace, magistrati onorari ed amministrativi, dirigenti di carceri. Altri, appartenenti a corpi militari o dipendenti da enti pubblici, portano le armi senza licenza durante il servizio e secondo i propri regolamenti. Gli ufficiali delle FF.AA. in servizio permanente attivo hanno diritto alla licenza di porto d'armi. Altre categorie possono ottenere licenza gratuita se il richiedente è esposto a particolare rischio. Le licenze di porto d'arma sono:

- **Licenza di porto di arma corta per difesa personale:** non esiste più da tempo la distinzione tra pistola e rivoltella. Viene rilasciata dal prefetto a chi ha dimostrato bisogno di difendersi (frequente trasporto di danaro, pericolo di sequestro, possesso di preziosi, professione a rischio, politici, ecc.). Deve essere rinnovata ogni anno (€115), ma il libretto con la foto viene rilasciato con la validità di cinque anni; ogni anno va inserito il foglietto intercalare che avrà valore per un anno dalla data del rilascio. Se non si è pagata la tassa il libretto non vale nulla e non abilita all'acquisto di armi e al loro trasporto. Autorizza al porto di armi corte, in ogni tempo e luogo salvo che in riunioni pubbliche (comizi, partite di calcio, discoteche affollate) e su aeromobili; su treni e mezzi di trasporto pubblico terrestre statali o regionali e su traghetti delle ferrovie devono essere scariche e smontate (per le pistole basta togliere il caricatore). Autorizza a sparare con arma corta, per sport o per difesa, ovunque al di fuori di luoghi abitati; nell'abitato si può sparare per diletto, ma solo in luoghi chiusi ove sia esclusa la fuoriuscita di proiettili e inquinamento acustico. La licenza rilasciata alle guardie giurate è una normale licenza di porto d'armi a tariffa scontata, non soggetta a limitazioni temporali (non possono però andare in riunioni pubbliche, ecc., se non in specifico servizio). Se licenziate può essere sospesa dal prefetto. La legge prevede una licenza per il **bastone animato**, ormai obsoleta. Competente al rilascio è il prefetto della provincia in cui si ha la residenza o il domicilio.

- **Licenza di porto di fucile (anche) per uso di caccia:** originariamente la licenza di porto di fucile per difesa personale non richiedeva dimostrazione del dimostrato bisogno; chi intendeva usarla anche per caccia doveva pagare una ulteriore tassa; da ciò la dicitura. Il Decreto 17 aprile 2003 del Min. Int. ha introdotto un unico libretto di porto di fucile che verrà rilasciato o per caccia o per tiro a volo o per difesa personale. Secondo la Cassazione, l'uso dell'arma per uno scopo diverso da quello specifico (ad es. caccia con licenza per tiro a volo) non comporta sanzioni penali; può comportare però il ritiro della licenza stessa. Si ricorda che la licenza di caccia assorbe quella per il tiro a volo. La licenza per caccia o tiro a volo è valida per sei anni, non occorre il foglietto intercalare, ma basta pagare le tasse. Il fatto di non pagare la tassa annuale di CC.GG. (€168) non comporta la sua inefficacia, ma solo sanzioni amministrative e fiscali; quindi anche se non si pagano le tasse, il libretto autorizza a comperare armi e al trasporto di armi e chi porta il fucile non commette alcun reato (Cassazione costante). In questo caso infatti ha comunque valore di licenza di tiro a volo, per l'appunto gratuita (e finché si ha la licenza di caccia non si può ottenere anche la licenza di tiro a volo; ovvio quindi che essa valga comunque a tal fine). La licenza abilita al porto di ogni arma lunga comune (anche sportiva o non da caccia). I limiti al porto sono gli stessi di cui alle armi corte; in più vanno osservati i divieti venatori che vietano di portare fucili carichi in tempo e luoghi di caccia non consentita e di osservare determinate distanze (violazioni punite con sanzioni amministrative) e di usare determinati tipi di armi. Ciò comporta che in alcuni luoghi e giorni non si può sparare liberamente con l'arma lunga, salvo che ciò avvenga in luoghi attrezzati (poligoni, anche privati) oppure sotto il diretto controllo dell'autorità amministrativa (ad es. gare estemporanee di tiro, prova di fucili, esami di cacciatori, ecc.) la quale constati che non si fa del bracconaggio. Il cacciatore può portare con sé più di un fucile. Competente al rilascio della licenza è il questore della provincia in cui si ha la residenza o il domicilio.

- **Licenza di porto di fucile per il tiro a volo:** comunemente chiamata licenza per il tiro sportivo, ma è dicitura priva di significato. Quando nel 1967 vennero introdotte le tasse venatorie regionali si creò questa licenza per chi voleva portare il fucile, ma non cacciare. Quindi è una normale licenza di porto che autorizza "il porto di armi lunghe da fuoco" fino ad ogni campo di tiro a volo. È gratuita ed ha la validità di sei anni. Non è richiesta la iscrizione alla FITAV, che è una associazione privata. Non è necessario possedere un fucile, che può essere preso in comodato. I requisiti richiesti sono gli stessi indicati per la licenza di caccia. Chi ha la licenza di caccia non ha ragione di avere anche la licenza di TAV. Consente di acquistare e trasportare armi e munizioni di ogni genere (anche armi corte). Dall'insieme della legge si comprende che essa consente il porto solo di fucili a canna liscia. Essa autorizza chiaramente il porto, ma per prudenza consiglio di limitarsi a trasportare il fucile. Il titolare può sparare con il fucile in qualsiasi poligono, anche privato. Non è consigliabile di sparare ai piattelli in zona non attrezzata a campo di tiro per evitare contestazioni venatorie.

Trasporto di armi

Trasportare un'arma significa spostarla da un luogo ad un altro in condizioni tali da rendere materialmente impossibile di usarla, carica o scarica, in modo rapido; le armi non devono poter essere usate rapidamente, neppure se ci si trova in situazione di pericolo e quindi di legittima difesa. Quindi: le armi dovranno essere smontate in almeno due parti, se l'arma è di tipo scomponibile (nessun problema per doppiette, sovrapposti, fucili con otturatore; lo smontaggio potrebbe essere complicato, e quindi non dovuto, per pistole, rivoltelle e semiautomatici); l'arma deve essere scarica, il caricatore senza cartucce e le munizioni devono essere a parte o, se assieme alle armi, imballate a parte. Le armi dovranno essere in un contenitore chiuso a chiave oppure in un involucro ben legato con cinghie o corde. Questo in linea di massima perché, ad esempio, se l'arma è imballata come se dovesse essere spedita, si può fare a meno di smontarla; se l'arma è priva di un pezzo essenziale, si può fare a meno di imballarla accuratamente, ma basta che sia in un involucro. Per armi da tiro può bastare anche l'apposita valigetta, chiusa a chiave e senza munizioni nel caricatore. La cosa importante è che chi controlla il trasporto possa constatare che effettivamente per poter impugnare l'arma occorre una serie di operazioni non eseguibili in poche decine di secondi. Le regole espone valgono per le persone autorizzate al trasporto; chi trasporta illegalmente dovrà fornire una prova molto più convincente! Infatti un bracconiere non può andare nel bosco con un fucile ben imballato, appostarsi in attesa di un

cervo e, se scoperto, sostenere che egli l'arma la stava solo trasportando! La sua condotta in questo caso dimostra che egli aveva l'arma allo scopo di usarla (= portarla) illegalmente e pertanto verrà giustamente condannato per porto illegale d'armi. Per trasportare armi in genere occorre essere muniti:

- **Di apposita licenza di trasporto** rilasciata dal questore; è gratuita (pagamento di due bolli) e deve indicare giorno e mezzo del trasporto; si può trasportare a mezzo corriere (ma pochi accettano armi) o con il mezzo proprio; in questo caso chiedere espressa autorizzazione.

- **Di una qualsiasi licenza di porto d'armi** (ivi compresa quella per tiro a volo); queste autorizzano a trasportare fino a sei armi alla volta, proprie o ricevute in comodato, oppure un numero illimitato di parti d'armi. Le armi possono essere trasportate, usando la dovuta diligenza nel custodirle, dove pare e piace (altra abitazione, poligono, armeria). Attenzione a non impugnare l'arma in luogo pubblico o aperto al pubblico (salvo che entro una armeria!) perché si avrebbe un porto. La prassi attuale, seguita in molti poligoni privati e non contestata dalle Autorità, è nel senso che chi trasporta un'arma, lunga o corta, in un poligono privato, può anche usarla in esso. Vi sono poi licenze di trasporto limitate e sono:

- **La licenza di trasporto di armi sportive**: essa viene rilasciata dal questore, è gratuita ed ha validità di un anno. Occorre il certificato di idoneità psicofisica (si può usare lo stesso utilizzato per iscriversi alla soc. sportiva), ma non è richiesto il certificato di abilità al maneggio delle armi; occorre inoltre l'attestazione del TSN o di altra federazione sportiva di tiro affiliata al CONI, da cui risulti la partecipazione ad attività sportiva. La licenza non deve elencare le armi da trasportare perché le armi sportive possono essere prese in comodato. La licenza autorizza al solo trasporto di un massimo di sei armi sportive su tutto il territorio italiano, senza limitazioni (non solo per andare ad un poligono). Non autorizza all'acquisto in armeria di armi o munizioni.

- **La cosiddetta carta verde**: chi frequenta il TSN ha diritto di ottenere la licenza di trasporto di armi ad un TSN; è una carta di riconoscimento rilasciata dal Presidente e vidimata dal questore; autorizza esclusivamente a trasportare al poligono a cui si è iscritti, o a quelli in cui si vada per gare sociali, armi del tipo consentito nel poligono, anche se non sportive.

Vendita o cessione di armi

Il privato può cedere armi solo a persona legittimata ad acquistare e quindi munita di nulla osta all'acquisto o di porto d'armi. Occorre redigere una dichiarazione scritta congiunta, con data ed ora, in cui l'acquirente dichiara di ricevere l'arma. Chi cede deve denunciare al più presto (entro 72 ore) la cessione allegando la dichiarazione e la descrizione o fotocopia del documento di legittimazione dell'acquirente. La cessione temporanea, il prestito, si chiama **comodato**; esso può essere fatto solo per le armi sportive o da caccia; chi riceve l'arma in comodato dovrebbe denunciarla (vedi sopra), sempre che la detenga oltre 72 ore. Se si vuole prestare una pistola non sportiva ad un amico occorre cedergliela come al punto precedente e poi riacquistarla, se legittimati entrambi (cioè in possesso di un porto d'armi). **È vietato ai privati acquistare armi da sparo per corrispondenza senza licenza del prefetto**: vale a dire che non si possono spedire armi ad un privato se questi non ha la licenza del prefetto che lo autorizza a riceverle; altrimenti l'acquirente deve venirsi a prendere l'arma oppure bisogna organizzare lo scambio tramite armieri. Il divieto non vale per le parti di arma, compresi i caricatori.

Esportazione di armi

L'**esportazione definitiva** avviene su licenza del questore. Per i paesi europei si applica la procedura dell'accordo preventivo con il paese di destinazione (in sostanza una licenza di importazione).

- **Esportazione temporanea** in paesi extracomunitari oppure in paesi comunitari per chi non ha la Carta Europea: per le armi da caccia (anche se non consentite come tali in Italia) occorre licenza del questore valida 90 giorni dal rilascio; bisogna avere licenza di caccia rinnovata; per le armi sportive occorre dichiarazione delle federazione a cui si è iscritti relativa alle gare a cui partecipare e alle armi da usare; essa viene vidimata dal questore e vale come licenza di 90 giorni. Le armi (massimo 3 + 200 cartucce da caccia oppure 1000 per tiro sportivo), sia in uscita che in entrata, vanno presentate al posto di polizia di frontiera se si va in paese extracomunitario.

- Esportazione temporanea mediante **Carta Europea**: le armi sono elencate sulla C.E. Per armi da difesa occorre il consenso preventivo dello Stato comunitario di destinazione e transito. Per le armi da caccia o tiro a volo occorre essere muniti di licenza di porto di arma lunga valida in Italia (non è necessario, per quella da caccia, aver pagato le tasse venatorie). Per le armi sportive non occorre anche una licenza che abiliti al trasporto poiché la C.E. è già una licenza di trasporto. Però la nozione di arma sportiva è solo italiana. Quindi si può trasportare con la C.E. un'arma da difesa se si parteciperà a gare sportive. La regolamentazione non è delle più chiare. La Carta Europea viene rilasciata dal questore ed è valida fino alla scadenza delle licenze di porto o di trasporto cui è abbinata, ma non oltre 5 anni. È gratuita. Nella C.E. deve essere indicata chiaramente la categoria a cui appartiene l'arma (i dati tecnici sono ricavabili dal Catalogo nazionale) perché in certi paesi è importante, e cioè:

- Doppiette e sovrapposti a canna liscia, cat. D

- Carabine a canna o canne rigate a colpo singolo, cat. C

- Fucili combinati a colpo singolo con non più di tre canne rigate e lisce e non più di tre colpi, cat. C

- Semiautomatici a canna liscia a non più di tre colpi e canna di almeno 60 cm. cat. C

- Semiautomatici a canna rigata con serbatoio fisso a non più di tre colpi purché non imitino fucili mitragliatori o d'assalto, cat. C.

- Tutte le altre appartengono alla cat. B.

Munizioni

Munizioni sono le cartucce a palla o a salve destinate a caricare armi da sparo (non quelle per le armi a salve di apposito calibro e quelle per strumenti da lavoro, che sono libere). Sono:

- per arma lunga (la legge parla di armi da caccia, ma quando la norma è stata scritta nel 1940 tutte le armi lunghe erano da caccia e infatti non esiste norma che regoli le munizioni per armi lunghe non da caccia), sono quelle nate per essere usate in fucili o carabine;

- per arma corta, sono quelle nate per essere usate in pistole; a nulla rileva che poi si sparino anche in una carabina.

- a palla, sono quelle che montano un proiettile unico;

- a munizione spezzata o a pallini, quelle che contengono nel bossolo più palle di piombo o altro materiale (la legge ignora la distinzione commerciale fra pallini e pallettoni). La legge vieta per ogni uso i proiettili a punta cava (detti ad espansione; attenzione

certi proiettili hanno un forellino di stabilizzazione in punta il quale non rende ad espansione la palla), a nucleo perforante, traccianti, incendiari, a carica esplosiva.

Acquisto: come per le armi. Chi è iscritto al TSN può acquistare da esso, liberamente, le munizioni per sparare, ma deve consumarle entro il poligono.

Denuncia: non va denunciato l'acquisto, ma la detenzione; chi compera le munizioni (o polvere da sparo) e le usa entro due o tre giorni non deve denunciarle; chi ha denunciato delle munizioni e le spara o le usa altrimenti, non deve denunciare che sono diminuite e non deve denunciare il reintegro del quantitativo iniziale (Cassazione costante, accolta da circolare del Min.Int.). Le cartucce a munizione spezzata per fucile (non quelle per pistola) sono esenti da denuncia fino ad un massimo di mille purché si abbiano armi da fuoco denunciate. Se si supera il numero di mille vanno denunciate. Le cartucce a palla devono essere denunciate in qualsiasi quantitativo. Si possono detenere, denunciandoli, munizioni anche per armi che non si possiedono. I collezionisti di armi moderne non possono detenere munizioni pertinenti alle armi in collezione, salvo che abbiano arma in eguale calibro fuori collezione.

Quantitativi: non occorre licenza di deposito per detenere un quantitativo massimo di 200 cartucce per arma corta + 1500 cartucce per arma lunga a palla o a munizione spezzata oppure 5 kg di polvere da sparo; chi detiene sia cartucce che polvere deve conteggiare la polvere entro le cartucce; si consiglia in tal caso di non detenere più di 200 colpi per arma corta + 1000 per arma lunga + 3 kg di polvere. Chi vuol detenere quantitativi superiori deve richiedere al prefetto licenza di deposito di esplosivi. Viene rilasciata ai tiratori agonisti e ad altre categorie che ne abbiano necessità. La licenza viene rilasciata per l'intero quantitativo detenibile di materie esplodenti (ad es. 1500 cartucce per fucile + 1500 per arma corta + 5 kg polvere) e il quantitativo massimo effettivamente detenuto va denunciato. Per modesti quantitativi di cartucce e polvere (ad. 1500 per fucile e 1500 per pistola) non si richiedono particolari misure di sicurezza. È opportuno far precisare che la licenza di deposito autorizza anche al trasporto di quanto in deposito. Più persone coabitanti possono detenere ciascuna il quantitativo consentito.

Trasporto: le munizioni e la polvere, nelle misure sopra indicate, possono essere liberamente trasportate dal loro detentore. Si ritiene che più persone su di un'auto possano trasportare ciascuna il quantitativo consentito.

Ricarica: le munizioni possono essere caricate in proprio; non devono essere denunciati bossoli, inneschi, bossoli innescati, proiettili ed altri componenti diversi dalla polvere.

Impiego: Per difesa personale può essere utilizzato qualsiasi tipo di proiettile, salvo quelli a punta cava; possono essere usate anche munizioni spezzate o con palla di gomma.

Munizioni da guerra: Sono ormai molto poche e ne è vietata la detenzione. Tra i calibri per pistola sono ancora considerate tipo guerra quelle in cal. 9 para o Luger se con il proiettile camiciato; con proiettile non camiciato sono in vendita come munizioni comuni. Tra le munizioni per carabina sono tipo guerra quelle nei calibri in uso alla NATO e, in particolare, il 7,62 NATO. Identica cartuccia è però in vendita come 308 Winchester con palla non totalmente camiciata. Le scritte sul bossolo non sono rilevanti e perciò bossoli marchiati con simboli Nato possono essere ricaricati con palle consentite. Sono ovviamente da guerra le munizioni per mitragliatrici o artiglierie. Il Ministero ha correttamente stabilito che i bossoli di munizioni da guerra sparati non sono praticamente ricaricabili e sono perciò liberamente detenibili. Lo stesso principio vale per involucri di vecchie mine o bombe, svuotati di ogni meccanismo di scatto.

Munizioni a salve per armi comuni da sparo: Sono soggette allo stesso regime delle munizioni cariche.

Munizioni disattivate: Per disattivare le munizioni è sufficiente sia praticato un forellino sul corpo del bossolo per eliminare polvere. Tutti gli altri componenti sono di libera detenzione.

La legge 12 novembre 2011, n. 183 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità' 2012). Suppl. Ordinario n. 234 (Gazzetta Ufficiale N. 265 del 14 Novembre 2011, ha abolito il Catalogo Nazionale delle Armi Comuni da sparo, di conseguenza a decorrere dal 1 Gennaio 2012 le armi da fuoco sostanzialmente saranno raggruppate in due categorie: Armi da guerra (vietate al mercato civile) ed Armi comuni da sparo, allo stato attuale, nulla cambia per quanto riguarda detenibilità, non sono ancora chiare le modalità per classificazione delle armi sportive, si rimane in attesa di una circolare esplicativa.

LEGGI, DECRETI E CIRCOLARI DI RIFERIMENTO:

T.U.L.P.S.; DPR 311/2001; Circolare 10.9876/10/100 del 14 febbraio 1980; L. 36/1990; DM 371/1944 DPR 753/1980; L. 157/1992; L. 497/1974; L. 110/1975; Circ. 17 febbraio 1998; L. 36/1990; L. 230/1998; L. 130/2007; DPR 311/2001; L. 526/1999; L. 422/2000; DM 362/2001; Decreto Legislativo 26 ottobre 2010 n. 204 Attuazione della direttiva 2008/51/CE.

Tolmezzo li 01 Gennaio 2013